CAMERA DEI DEPUTATI N. 2609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERESA, CALDEROLI, FONTAN

Norme per il recupero dei danni derivanti dalla commissione di reati contro la pubblica amministrazione

Presentata il 30 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'allarme sociale ed i gravi danni sia in termini economici che di immagine provocati da « Tangentopoli » hanno prodotto il ribaltamento di un sistema politico che ormai appare a tutti inaccettabile per una società civile.

I reati di « Tangentopoli » hanno fatto sì che la politica venisse gravemente menomata con il conseguente porsi in posizioni apicali dello Stato di soggetti che potevano disporre di grosse somme di denaro e, quindi, dei più corrotti. Si era arrivati, quindi, ad un movimento perverso in base al quale la corruzione conseguiva il potere e viceversa.

Appare necessario intervenire per un verso ad immediata tutela della pubblica amministrazione, facendo sì che i soggetti indagati di reato, pur conservando eguale dignità, siano posti in condizione di non ulteriormente nuocere; per altro verso occorre, in necessaria ed evidente forma di autotutela, che non si continuino ad erogare somme a soggetti che, comunque, si sono appropriati di somme o beni dello Stato.

Qualora dalla sentenza appaia che, comunque, le somme sono state destinate ad enti, persone fisiche o giuridiche, riconosciute e non, resta evidente che occorre un recupero del credito derivante da illecito penale in forma immediata e, quindi, di autotutela, come previsto dalle leggi vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad una amministrazione diversa da quella in cui prestano servizio. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori reati dello stesso tipo.

ART. 2.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici è risolto di diritto dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa per reati contro la pubblica amministrazione.

2. All'articolo 175 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *Le disposizioni del presente articolo* non si applicano quando alla condanna *conseguono pene accessorie* ».

ART. 3.

1. Il giudice che ha emesso una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione deve dare notifica dell'avvenuto deposito all'Avvocatura dello Stato.

2. L'Avvocatura dello Stato, entro trenta giorni dalla notifica, provvede alla quantificazione del danno derivante dal reato, tenendo conto del capitale, come da sentenza di condanna, anche nella parte motiva, della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese, che trasmette alla amministrazione lesa.

3. L'amministrazione lesa, con ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del danno come quantificato dall'Avvocatura dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione.

ART. 4.

1. Fino al completo risarcimento del danno e nei limiti della somma da risarcire, a coloro che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione non è corrisposta alcuna somma per alcun titolo da qualsiasi ente pubblico, anche economico, o organo costituzionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pensione sociale.

2. Il giudice, in eventuale sede di opposizione, può disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, limitatamente alle somme eccedenti quanto stabilito ai sensi del comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2609
Lire 500